



**COMUNE DI UDINE**  
**SERVIZIO ENTRATE**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 183 del 19 dicembre 2000  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 20 del 17 febbraio 2007

# **INDICE**

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Chiarezza e trasparenza
- Art. 4 – Decorrenza delle norme regolamentari

## **CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

- Art. 5 – Avviso bonario
- Art. 6 – Servizio di informazioni al contribuente
- Art. 7 – Abrogato
- Art. 8 – Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 9 – Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Entrate
- Art. 10 – Assistenza al contribuente

## **CAPO III - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

- Art. 11 – Ravvedimento del contribuente
- Art. 12 – Cause ostantive al ravvedimento
- Art. 13 – Esimenti

## **CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

- Art. 14 – Procedimento e condizioni
- Art. 15 – Abrogato

## **CAPO V – TERMINI, INTERESSI E RATEAZIONI**

- Art. 16 – Termini di accertamento
- Art. 17 – Termini di rimborso
- Art. 17 bis – Importo minimo dei versamenti
- Art. 17 ter – Dilazione del pagamento

## **CAPO VI – INTERPELLO**

- Art. 18 – Oggetto
- Art. 19 – Procedimento
- Art. 20 – Istanza d'interpello
- Art. 21 – Adempimenti del Comune
- Art. 21 bis – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

## **CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Art. 22 – Oggetto dell'adesione
- Art. 23 – Effetti della definizione
- Art. 24 – Abrogato
- Art. 25 – Avvio del procedimento su iniziativa del Comune
- Art. 25 bis – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art. 26 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente  
Art. 27 – Svolgimento del contraddittorio  
Art. 28 – Abrogato  
Art. 29 – Contenuto dell'atto di accertamento con adesione  
Art. 30 – Abrogato  
Art. 31 – Perfezionamento dell'adesione

## **CAPO VIII – RECLAMO E MEDIAZIONE**

Art. 32 – Oggetto  
Art. 33 – Effetti  
Art. 34 – Competenza  
Art. 35 – Valutazione

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 36 – Rinvio  
Art. 37 – Entrata in vigore

## **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina gli istituti generali di gestione delle entrate tributarie proprie comunali adeguandoli alle disposizioni dei D.Lgs. n. 156 e n. 158 del 24 settembre 2015;
2. Costituiscono entrate tributarie proprie gli introiti derivanti al Comune di Udine da imposte, tasse, diritti ed altri cespiti di natura tributaria, istituiti ed applicati in forza della legislazione vigente.
3. Il presente Regolamento non si applica alle entrate patrimoniali e di natura non tributaria, comunque denominate.

### **Art. 2 – Finalità**

1. Le norme del presente Regolamento sono preordinate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione, al fine di instaurare un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti.

### **Art. 3 – Chiarezza e trasparenza**

1. Le disposizioni dei regolamenti emanati dal Comune in materia tributaria devono essere redatte in modo chiaro e tale da non generare difficoltà di interpretazione da parte dei cittadini.
2. I richiami a norme di legge, statuto o di altri regolamenti sono accompagnati dalla riproduzione, in calce all'articolo, del testo delle norme richiamate.
3. Le modifiche ai regolamenti tributari sono introdotte riproducendo il testo integrale della norma risultante dopo la modifica.
4. I regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi non possono recare disposizioni in contrasto con il presente Regolamento generale. Qualora sopravvenute disposizioni di legge rendano inapplicabile una qualsiasi previsione del presente Regolamento generale o di altri regolamenti tributari, l'Amministrazione, nelle more dell'adeguamento dei propri atti, provvede ad annotare l'intervenuta abrogazione nelle copie destinate alla diffusione ai contribuenti.

### **Art. 4 – Decorrenza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

## **CAPO II - RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI**

### **Art. 5 – Avviso bonario**

1. Prima di procedere all'emissione di atti d'imposizione, il funzionario responsabile provvede ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale, qualora non ostino ragioni urgenti, invitando il contribuente con apposito avviso a chiarire la sua posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso.
2. Il contraddittorio deve essere attivato nei seguenti casi:
  - a) ragionevole dubbio che possa sussistere un errore di meccanizzazione in relazione ai versamenti;
  - b) ragionevole dubbio che possa sussistere qualche causa di esenzione dall'imposta;
  - c) in ogni caso per accertamenti con importo del tributo superiore ad euro 2.000,00.
3. I chiarimenti possono essere forniti nel termine indicato nell'avviso, che non può essere inferiore a quindici giorni dalla sua ricezione. Nel medesimo termine il contribuente può procedere all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

### **Art. 6 - Servizio di informazioni al contribuente**

1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - apertura di sportelli in tutti i giorni feriali, escluso il sabato, e possibilità di accesso ai soggetti portatori di handicap;
  - distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
  - comunicati stampa sui quotidiani locali, sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale e via *internet*.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria.
3. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari e le previsioni di agevolazione. I regolamenti e le deliberazioni tariffarie in materia di tributi sono accessibili in forma integrale sul sito *internet* del Comune.
4. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie complesse, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati con i funzionari comunali, che devono essere concessi entro quindici giorni dalla richiesta.

### **Art. 7 - Pubblicità degli atti deliberativi**

Abrogato

### **Art. 8 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali**

1. Il Comune trasmette alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

## **Art. 9 - Comunicazioni di atti ed informative al Servizio Entrate**

1. Il Comune non può richiedere ai contribuenti atti e documenti da esso predisposto depositati presso i propri uffici.

## **Art. 10 - Assistenza al contribuente**

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente ed il Servizio Entrate non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

## **CAPO III - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**

### **Art. 11 - Ravvedimento del contribuente**

1. Nei casi di mancato pagamento, totale o parziale, di un tributo o di una rata di esso, la sanzione è ridotta secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 158/2015 ed eventuali successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento del tributo e degli interessi moratori calcolati al saggio legale con maturazione giornaliera.
3. Non sono soggette a sanzione violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, della base imponibile, dei cespiti soggetti ad imposizione e dei soggetti passivi del tributo.

### **Art. 12 – Cause ostantive al ravvedimento**

1. Costituisce causa ostantiva al ravvedimento l'avvio di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto regolare notifica.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

### **Art. 13 – Esimenti**

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Non si fa luogo ad applicazione di sanzione in caso di versamento del tributo a Comune o concessionario incompetente. Il contribuente resta comunque obbligato alla corresponsione del tributo e degli interessi legali, ove il Comune di Udine non possa procedere a recupero diretto delle somme presso l'ente od il concessionario che le ha percepite.

## **CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

### **Art. 14 – Procedimento e condizioni**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo o di altri tributi dell'imposta municipale unica, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, *fermo restando il divieto di compensazione fra quota statale e quota comunale dell'Imposta Municipale Propria.*
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero richiesta a rimborso.
4. L'istanza di rimborso per le somme a credito, non ancora utilizzate in compensazione, può essere presentata in ogni momento, sino al termine di decadenza per l'esercizio del relativo diritto.
5. La compensazione non può essere riconosciuta qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia stata presentata o sia carente degli elementi ivi indicati.
6. L'indebita compensazione di tributi relativi ad anni per i quali è intervenuta decadenza del diritto a rimborso, dà luogo a recupero da parte del Comune del capitale non versato con applicazione di sanzioni ed interessi.
7. Sulle somme oggetto di compensazione non possono essere in alcun modo calcolati interessi.
8. Non è ammessa compensazione nell'ipotesi di tributi riscossi in forma coattiva.

### **Art. 15 – Competenza**

Abrogato

## **CAPO V – TERMINI, INTERESSI E RATEAZIONI**

### **Art. 16 – Termini di accertamento**

1. Gli atti di accertamento di tributi ed imposte comunali e gli atti di irrogazione di sanzioni per la violazione di norme tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione o del quinto anno dell'anno nel corso del quale è stato o doveva essere effettuato il versamento del tributo o dell'imposta.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo o di imposta si applicano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento, nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

## **Art. 17 – Termini di rimborso**

1. Il diritto del contribuente al rimborso di tributi o imposte locali pagati e non dovuti si prescrive in cinque anni.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dal giorno del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso, detto termine iniziale coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al rimborso.
3. Sulle somme spettanti al contribuente a titolo di tributo o di imposta si applicano gli interessi calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del versamento, nella stessa misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

## **Art. 17 bis - Importo minimo dei versamenti**

1. Il versamento in autoliquidazione di imposte e tributi comunali non è dovuto se l'importo minimo annuale da corrispondere non supera la somma complessiva di euro 12,00.
2. Non si fa luogo a recupero o rimborso di imposte e tributi locali quando la somma complessiva non supera l'importo di euro 18,00.
3. Per la somma di euro 18,00 si intende l'importo dell'imposta o del tributo, comprese le somme relative a sanzioni ed interessi. Nell'eventualità che l'importo dovuto sia dato dalla sola sanzione amministrativa e/o interessi, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

## **Art. 17 ter – Dilazione del pagamento**

1. Per la rateazione delle somme dovute dai contribuenti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dei tributi comunali si osservano i seguenti criteri:
  - da euro 1.000,00 fino ad euro 5.000,00 in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo
  - da euro 5.000,00 fino ad euro 20.000,00 in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo.
2. Per debiti superiori a 20.000,00 euro la concessione della rateazione è subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa di durata pari al piano di ammortamento aumentato di un semestre. In tale caso può essere concesso un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
3. L'istanza di rateazione deve essere presentata al Servizio Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o, in fase successiva, entro 30 giorni dal sollecito di pagamento dell'avviso di accertamento.
4. L'ufficio comunica al contribuente il piano di ammortamento concesso con indicazione della scadenza della prima rata.
5. Il mancato pagamento della prima rata, ovvero di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito residuo.
6. Non viene applicata la decadenza dalla rateazione del debito:
  - nel caso di insufficiente versamento delle rate per una frazione non superiore al 10% dell'importo;
  - nel caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 15 giorni;
  - nel caso in cui il piano di ammortamento approvato preveda un numero di rate trimestrali inferiore al massimo concedibile.

7. Nel caso in cui la rateazione concessa preveda un periodo di ammortamento superiore al termine previsto per la notifica del titolo esecutivo al contribuente per la riscossione coattiva, ovvero entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, le spese dovute per l'emissione dell'ingiunzione fiscale sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione di pagamento e saranno addebitate in via anticipata con la prima rata.

## CAPO VI – INTERPELLO

### **Art. 18 – Oggetto**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

### **Art. 19 – Procedimento**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati; in tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 21 bis.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

### **Art. 20 – Istanza d'interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) I dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale

- devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
  3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
  4. L'istanza è inammissibile se:
    - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
    - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
    - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
    - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
    - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Art. 21 – Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

#### **Art. 21 bis – Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

## **CAPO VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Art. 22 – Oggetto dell'adesione**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.
3. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente nei casi riguardanti questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.
4. L'accertamento con adesione non è ammesso nei casi disciplinati dall'istituto del reclamo/mediazione.

### **Art. 23 – Effetti della definizione**

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile sia da parte del contribuente che da parte del Comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato l'oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalle norme vigenti.

### **Art. 24 - Responsabile del procedimento**

abrogato

### **Art. 25 – Avvio del procedimento su iniziativa del Comune**

1. Il Comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo di lettera raccomandata, con preavviso non inferiore a quindici giorni. Nella lettera sono indicati:
  - il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
  - il nominativo del responsabile del procedimento;

- il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
  - i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.
2. L'invito può essere formulato nell'avviso bonario di cui all'art. 5.

#### **Art. 25 bis - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
3. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
4. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità di cui al primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
5. Il Comune, se l'istanza è ammissibile a norma dell'art. 22, accoglie la richiesta formulando invito a comparire con le modalità di cui all'art. 25. Il termine di preavviso non è inferiore a quindici giorni.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, il procedimento è regolato dai precedenti articoli del presente capo.

#### **Art. 26 - Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente**

1. Il contribuente può richiedere, con istanza presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 25 e tenendo conto, ove possibile, delle eventuali indicazioni del contribuente. E' fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, con le modalità di cui all'art. 28.

#### **Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine dell'incontro e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

#### **Art. 28 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

Abrogato

## **Art. 29 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, designato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
  - la motivazione dell'accertamento;
  - la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
  - l'ammontare delle sanzioni dovute;
  - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).
2. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

## **Art. 30 – Modalità di pagamento**

Abrogato

## **Art. 31 – Perfezionamento dell'adesione**

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto, oppure in forma rateale con le modalità di cui all'art. 17 ter comma 2.

# **CAPO VIII – RECLAMO E MEDIAZIONE**

## **Art. 32 – Oggetto**

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art. 17-bis del D.lgs. 546 del 1992 come modificato dal D.lgs. 156 del 2015.
2. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 546 del 1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 546 del 1992. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

## **Art. 33 – Effetti**

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo; si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando che, in caso di mancato perfezionamento della mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

## **Art. 34 – Competenza**

1. La Giunta comunale, con apposito atto, provvede a designare il Funzionario Responsabile dell’Ufficio reclamo/mediazione a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività nonché la rappresentanza in giudizio.
2. Il Funzionario Responsabile, con apposita determina, nomina i componenti dell’ufficio reclamo e mediazione e stabilisce le linee guida della struttura.

## **Art. 35 – Valutazione**

1. Nelle decisioni sulle proposte di reclamo/mediazione da parte dei contribuenti, l’Ufficio si attiene ai seguenti criteri:
  - a) incertezza delle questioni controverse;
  - b) grado di sostenibilità delle pretesa valutato sulla base delle pronunce giurisprudenziali;
  - c) principio di economicità dell’azione amministrativa.

## **CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 36 – Rinvio**

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 37 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 luglio 2016.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune di Udine incompatibili con le norme del presente regolamento.